

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

PROVINCIA DI AREZZO

REGIONE TOSCANA



UBICAZIONE INTERVENTO:

via panoramica del Pratomagno loc. Le Coniola - Pratomagno
Castiglion Fibocchi (AR)

COMMITTENTE:

Unione dei Comuni del Pratomagno

DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

"REALIZZAZIONE DI DUE STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA'
ANTINCENDIO E PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER IL PIANO DI
ASSETTO/GESTIONE FORESTALE"

DESCRIZIONE ELABORATO:

- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CODICE ELABORATO:

CSA

SCALA: ----

Data: Ottobre 2018

Revisione: 01

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

ing. Filippo Boretti (Coordinatore gruppo di progettazione)

arch. Giulia Casimirri

dott. geol. Roberto Checcucci

ing. Andrea Lenzi

Studio Tecnico ing. Filippo Boretti

via Aretina, 99/r - 50136 Firenze

tel: (+39) 0556266071

email: ingboretti@studioboretti.191.it

Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali

*ai sensi del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 (parti in vigore), del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50*

**REALIZZAZIONE DI DUE STRUTTURE DI SUPPORTO –LOC. LE CONIOLA - CASTIGLION
FIBOCCHI – AREZZO (AR)**

Il Responsabile Unico
del Procedimento
Marco Romualdi

Il Progettista
Ing. Filippo Boretti

Unione dei comuni del Pratomagno - Provincia di Arezzo

Realizzazione di due strutture di supporto –loc. le Coniolo - Castiglion Fibocchi – Arezzo (AR)

Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali

SOMMARIO

Art. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
TITOLO 1 – CONTRATTO DI APPALTO.....		3
Art. 2.	CONTRATTO DI APPALTO.....	4
Art. 3.	DESIGNAZIONE SINTETICA DELLE OPERE.....	4
Art. 4.	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	5
Art. 5.	CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.....	6
Art. 6.	INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.....	6
Art. 7.	CONSEGNA DEI LAVORI.....	8
TITOLO 2 – TERMINI DI ESECUZIONE.....		8
Art. 8.	PRODESSO DI VERBALE DI CONSEGNA.....	9
Art. 9.	TERMINE PER L'INIZIO, LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	10
Art. 10.	SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI.....	10
Art. 11.	PENALI.....	10
Art. 12.	DOMICILIO, RECAPITO, RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI 10	
Art. 13.	PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI.....	11
Art. 14.	ORDINE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.....	11
Art. 15.	ACCETTAZIONE, QUALITA', IMPIEGO E PROVVISTA DEI MATERIALI.....	12
Art. 16.	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEL CANTIERE.....	14
Art. 17.	ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	15
Art. 18.	VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	15
Art. 19.	REVISIONE PREZZI.....	16
Art. 20.	ONERI ED OBBLIGHI e RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE.....	17
TITOLO 3 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....		17
Art. 21.	PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	22
Art. 22.	FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.....	23
Art. 23.	FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI.....	23
Art. 24.	DISCIPLINA DEL CANTIERE.....	24
Art. 25.	DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI.....	24
Art. 26.	GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	25
Art. 27.	NORME DI SICUREZZA.....	26
Art. 28.	PIANI DI SICUREZZA.....	26
Art. 29.	OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA.....	27
Art. 30.	INOSSERVANZA NORME SICUREZZA.....	27
Art. 31.	MISURE DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI.....	29
ART. 32.	TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.....	29
Art. 33.	CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.....	31
Art. 34.	CONTABILITA' DEI LAVORI.....	31
TITOLO 4 – CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....		31
Art. 35.	VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI.....	32
Art. 36.	FORMA DELL'APPALTO.....	33
Art. 37.	LAVORI IN ECONOMIA.....	33
Art. 38.	NUOVI PREZZI.....	33
Art. 39.	INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	33
TITOLO 5 – LIQUIDAZIONE.....		33
Art. 40.	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	34
Art. 41.	TERMINI PER I PAGAMENTI IN ACCONTO.....	34
Art. 42.	CONTO FINALE DEI LAVORI.....	35
Art. 43.	PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE.....	35

Art. 44.	ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO.....	37
----------	---	----

TITOLO 6 – MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO..... 37

Art. 45.	COLLAUDO STATICO.....	38
Art. 46.	ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE.....	38
Art. 47.	MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO.....	38
Art. 48.	PROVE VERIFICHE E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA.....	39
Art. 49.	DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA.....	39
Art. 50.	GARANZIE.....	40
Art. 51.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.....	40
Art. 52.	CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	42
Art. 53.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	42

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'intervento si configura come nuova costruzione di n. 2 corpi di fabbrica destinati come *strutture di supporto . loc. le Coniola - Castiglion Fibocchi – Arezzo (AR)* L'appalto ha per oggetto i lavori di realizzazione di tali opere in *loc. le Coniola - Castiglion Fibocchi – Arezzo (AR)* Le opere , essenzialmente per motivi inerenti le disponibilità finanziarie dell'ente , verranno suddivise in n. 3 stralci funzionali : I° Stralcio opere di sistemazione esterna, fondazioni e perimetrazione area; II° Stralcio opere strutturali in legno; III° stralcio opere edili di completamento e impianti .Scopo principale dell'intervento è quello di migliorare la interazione tra il paesaggio e l'uomo incentivando i servizi per i percorsi geoturistici esistenti e per la gestione forestale sostenibile dei boschi. Il progetto prevede la realizzazione di due corpi di fabbrica a servizio uno per le attività antincendio e l'altro per la gestione forestale del comprensorio dei comuni del Pratomagno. L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale, dal Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, dal Regolamento di esecuzione D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 (parti in vigore), dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, al netto di oneri fiscali, è pari a € 483.818,68 (diconsi euro quattrocentoottantatremilaottocentodiciotto/68) comprensivi della sicurezza, di cui € 477.301,41 per lavori soggetti a ribasso, ed € 6.517,27 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Le opere risulteranno però stralciate in 3 parti:

I° stralcio opere edili e sistemazioni esterne per i seguenti importi al netto di oneri fiscali, è pari a € 106.227,72 (diconsi euro centoseimiladuecentoventisette/72) comprensivi della sicurezza, di cui € 104.227,72 per lavori soggetti a ribasso, ed € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

II° stralcio opere Strutturali in legno e finiture funzionali per i seguenti importi al netto di oneri fiscali, è pari a € 107.480,30(diconsi euro centosettemilaquattrocentottanta/30) comprensivi della sicurezza, di cui € 105.480,30 per lavori soggetti a ribasso, ed € 2.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

III° stralcio opere edili di completamento e finitura e impianti per i seguenti importi al netto di oneri fiscali, è pari a € 270.110,66 (diconsi euro duecentosettantamilacentodieci/66) comprensivi della sicurezza, di cui € 267.993,39 per lavori soggetti a ribasso, ed € 2.517,27 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi DPR 207/2010 art. 61 e in conformità all'allegato A, ai i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:

CATEGORIA PREVALENTE	CLASSE DI IMPORTO	IMPORTO IN APPALTO EURO	% limite subappalto
I° Stralcio OG1	I (Fino a 258.000,00)	€ 104.227,72	30%
TOTALE A BASE D'ASTA		€ 104.227,72	
SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA		€ 2.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO		€ 106.227,72	
Incidenza mano d'opera		€ 25.348,65	

CATEGORIA PREVALENTE	CLASSE DI IMPORTO	IMPORTO IN APPALTO EURO	% limite subappalto
II° Stralcio OS32	I (Fino a 258.000,00)	€ 105.480,30	30%
TOTALE A BASE D'ASTA		€ 105.480,30	
SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA		€ 2.000,00	
TOTALE COMPLESSIVO		€ 107.480,30	
Incidenza mano d'opera		€ 25.087,00	

CATEGORIA PREVALENTE	CLASSE DI IMPORTO	IMPORTO IN APPALTO EURO	% limite subappalto
III° Stralcio OG1	II (Fino a 516.000,00)	€ 267.993,39	30%
TOTALE A BASE D'ASTA		€ 267.993,39	
SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA		€ 2.517,27	
TOTALE COMPLESSIVO		€ 270.110,66	
Incidenza mano d'opera		€ 59.255,13	

Art. 2. CONTRATTO DI APPALTO

Per il presente lavoro sarà stipulato contratto d'appalto **A CORPO E MISURA**, come definito ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Ai sensi dell'art. 95, comma 4 del medesimo decreto l'aggiudicazione avverrà mediante criterio del minor prezzo. I gruppi di categorie omogenee ai fini contabili e le relative incidenze percentuali sono le seguenti:

	Categoria	Importo parziale	Incidenza percentuale
1	SCAVI	€ 22.876,45	4,73%
2	OPERE FONDAZIONE	€ 55.613,07	11,50%
3	SISTEMAZIONI ESTERNE	€ 45.949,20	10,76%
4	OPERE IN LEGNO	€ 96.159,30	19,89%
5	PACCHETTI DI FINITURA PER PARETI E SOLAIO	€ 89.669,95	18,55%
6	FINITURA , MASSETTI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	€ 17.643,20	3,64%
7	FINITURA COPERTURE	€ 4.938,80	1,02%
8	INFISSI	€ 37.693,00	7,79%
9	OPERE PROVVISORIALI	€ 6'408,00	1,32%
	Totale lavori A Misura	€ 383.032,17	
10	LINEE VITA – IMPIANTI	€ 100.350,44	20,76%

	Totale lavori A Corpo	€ 100.350,44	
	Totale lavori A Corpo e Misura	€ 477.301,41	100,000%
	Oneri sicurezza	€ 6.517,27	

N.B. Gli importi indicati sono per la globalità delle opere per i singoli stralci si faccia riferimento ai computi allegati di gara specifici per il singolo stralcio.

Art. 3. DESIGNAZIONE SINTETICA DELLE OPERE

Le opere sono quelle risultanti dagli elaborati grafici e descrittivi di cui all'elenco riportato all'art. 5 del presente Capitolato speciale d'Appalto. Sono contemplate, all'interno del progetto le seguenti lavorazioni:

- Scavi
- Sottofondi
- opere di fondazione
- strutture in legno
- opere edili di finitura impermeabilizzazioni, coibenti, pavimenti , rivestimenti, pareti divisorie, lattonerie, infissi
- impianti elettrici;
- impianti meccanici , idrici, di smaltimento, speciali;
- sistemazioni esterne.

N.B. I lavori indicati sono per la globalità delle opere per i singoli stralci si faccia riferimento agli allegati di gara specifici per il singolo stralcio.

Durante l'esecuzione dell'opera dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- MANTENIMENTO E CONSERVAZIONE DELLE CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DELL' OPERA ESEGUITA E COMPONENTI POSATI FINO ALLA RICONSEGNA DELLO STRALCIO SUCCESSIVO E COMUNQUE PER UN PERIODO NON SUPERIORE AD 1 ANNO. IN MERITO A CIO' OBBLIGO DI INTERVENTO ANCHE SU SEGNALAZIONE DELLA COMMITTENTE.
- MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO DEGLI AUTOVEICOLI E DEI PEDONI LUNGO LA STRADA PROVINCIALE ATTRAVERSO LE MISURE E PROCEDURE PREVISTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- MANTENIMENTO DI TUTTI I SOTTOSERVIZI INTERFERENTI CON L'AREA DI CANTIERE O EVENTUALE SPOSTAMENTO SECONDO LE INDICAZIONI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI
- MANTENIMENTO DEGLI ACCESSI ALLE PROPRIETÀ PRIVATE LUNGO IL TRACCIATO ATTRAVERSO LE MISURE ESPLICITE NEL PSC O COMUNQUE TALI DA GARANTIRE LA SICUREZZA DEI NON ADDETTI AI LAVORI

Art. 4. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- a) Il Capitolato Generale di appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n°145 (anche se materialmente non allegato);
- b) Il presente Capitolato Speciale di appalto (art. 43 comma 3 Regolamento DPR n.207/2010 e s.m.i.);
- c) Progetto relativamente ai seguenti elaborati:

Progetto architettonico:

- d) PLANIMETRIA INQUADRAMENTO TERRITORIALE (A_01)
- e) PIANTE E SEZIONI (A_02)
- f) PROSPETTI E VISTE (A_03)
- g) SCHEMI VERIFICA PARAMETRI URBANISTICI (A_04)

PROGETTO STRUTTURALE:

- h) PIANTA FONDAZIONE, STRUTTURE, COPERTURA, SEZIONE E PARTICOLARI (A_10.1-10.2-10.3-10.4)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI:

- i) IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI (EL_01)
- j) IMPIANTO TERMICO IDRICO (ME_01)
- k) IMPIANTO SMALTIMENTO (ME_03)

RELAZIONI:

- l) RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (R_01)
- m) ELABORATO TECNICO DI COPERTURA (R_03)
- n) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (R_04)
- o) RELAZIONE STRUTTURE E FASCICOLO CALCOLI (RS)
- p) RELAZIONE GEOLOGICA (RG)
- q) RELAZIONE TECNICA IMPIANTI E CALCOLI (RI)
- r) RELAZIONE L. 10 (RL10)
- s) PIANO DELLA SICUREZZA E CRONOPROGRAMMA (PSC)
- t) ELENCO PREZZI UNITARI (EPU)
- u) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (CME)
- v) LISTA LAVORAZIONI (CM)
- w) DISCIPLINARE DESCRITTIVO DEGLI ELEMENTI PRESTAZIONALI TECNICI ED ECONOMICI PREVISTI (DDEP)
- x) FASCICOLO OPERA (FCO)
- y) CAPITOLATO SPECIALE APPALTO (CSA)
- z) QUADRO ECONOMICO (QE)

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti, l'appaltatore della singola parte di stralcio dovrà comunque tenere conto di tutte le parti necessarie alla successiva realizzazione, in particolare dovrà porre ogni cura e regola d'arte nelle parti da lui realizzate ed accettare senza alcuna riserva quanto gli verrà dato in consegna già realizzato.

E' fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione.

Art. 5. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Nel presentare l'offerta l'Appaltatore è tenuto ad aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, valutando i luoghi dove debbono eseguirsi i lavori e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, degli oneri e maggiori costi dello stralcio da realizzare anche in relazione al progetto complessivo, e pertanto:

- di aver preso conoscenza delle condizioni dei luoghi, della viabilità, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La dichiarazione conterrà l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai lavori da appaltare (art. 1 Capitolato Generale);
- di essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende perseguire con l'esecuzione dei lavori richiesti e di concordare espressamente che detti interventi rivestiranno il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l'esecuzione dei lavori, di cui all'apposito articolo, e delle facoltà di procedere che l'Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell'Appaltatore;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori.

Art. 6. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà effettuata sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dall'Amministrazione con le seguenti modalità:

Il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. In caso di consegna in via di urgenza nelle more della stipula, il responsabile del procedimento autorizza, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Il direttore dei lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura dell'Ente Committente.

In caso di consegna in via di urgenza dopo l'aggiudicazione, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore; il verbale è predisposto ai sensi

dell'articolo 8 del presente Capitolato Speciale di Appalto e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Ente Committente ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Ente Committente, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati sotto. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nelle ipotesi previste di cui sopra il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorità.

Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste prima, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; o in alternativa la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

La facoltà dell'Ente Committente di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dall'Ente Committente per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui sopra.

Della consegna dei lavori verrà redatto in doppio esemplare apposito verbale secondo le modalità di cui all'art. 8 del presente C.S.A, firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore; **dalla data del Verbale di Consegna decorreranno i termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori.** Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente in cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Art. 8. PROCESSO DI VERBALE DI CONSEGNA

Il processo di verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo di verbale di consegna.

Qualora la consegna sia eseguita prima del contratto il processo di verbale indica a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'Appaltatore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

Il processo di verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall' Appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all' Appaltatore, ove questi lo richieda.

La consegna dei lavori può farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda secondo le indicazioni della D.d.L. In caso di urgenza, l'Appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina prevista dal Capitolato Generale di Appalto.

Art. 9. TERMINE PER L'INIZIO, LA RIPRESA E PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore deve provvedere entro 10 giorni dalla data di consegna dei lavori (come risultante dall'apposito verbale) all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Ente Committente sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine complessivo in giorni naturali e consecutivi, compreso il tempo per l'esecuzione delle prove funzionali e dei collaudi finalizzati alla messa in funzione degli impianti.

In particolare per i vari stralci i tempi sono di :

I° Stralcio opere OG1 60 giorni (giorni sessanta)

II° Stralcio opere OS32 60 giorni (giorni sessanta)

III° stralcio opere OG1 90 giorni (giorni novanta)

Detto termine è comprensivo dei giorni di andamento stagionale sfavorevole , salvo motivati e particolarmente avverse condizioni climatiche (gelo, neve, vento e piogge intense) vista la particolare collocazione dell'opera , comunque non potranno essere concesse sospensioni dei lavori o proroghe per recuperare rallentamenti o soste dovuti a mancata programmazione dell'impresa. In detto tempo è inoltre compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle Autorità le eventuali concessioni, licenze, permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico o altro.

L'Appaltatore avrà cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove necessarie, ed ottenere i permessi occorrenti all'esecuzione dei lavori.

Art. 10. SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. Detto verbale è firmato dall'Appaltatore ed inviato alla committenza. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori deve indicare il nuovo termine contrattuale.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

Art. 11. PENALI

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile e riconosciuto dal Direttore dei lavori, dovrà sottostare **ad una penale pecuniaria stabilita nella percentuale dell'uno (1) per mille dell'ammontare netto dell'appalto per ogni giorno di ritardo nella completa ultimazione dei lavori**, salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione alla risoluzione immediata del contratto.

Art. 12. DOMICILIO, RECAPITO, RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI

Per tutti gli effetti del contratto, l'Appaltatore deve indicare espressamente il proprio domicilio legale. Egli deve essere sempre in comunicazione diretta con la Direzione dei Lavori, per cui deve comunicare alla stessa un sicuro recapito provvisto di indirizzo di posta elettronica certificata PEC.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di indicare il nominativo del responsabile tecnico a cui far espresso riferimento per la comunicazione e definizione di tutti i tipi di intervento.

Tutte le comunicazioni ed intimazioni relative all'appalto dovranno essere fatte direttamente per posta elettronica certificata. Le intimazioni degli atti giudiziari si eseguono tramite Ufficiale Giudiziari; le altre notificazioni possono eseguirsi in tutte le forme previste dalla vigente legislazione.

Art. 13. PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI

In generale l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che stimerà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della D.L., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

L'Appaltatore, dovrà provvedere ad impiantare il cantiere ed iniziare i lavori seguendo il programma di esecuzione dei lavori, che presenterà alla consegna degli stessi, allegando il quadro grafico con l'indicazione dell'inizio, dello sviluppo e della ultimazione delle principali categorie di lavoro. L'accettazione di tale programma da parte della D.L., mentre non riduce la facoltà che la stessa si riserva ai sensi del successivo comma, è invece impegnativo per l'impresa che ha obbligo di rispettarne comunque i termini di avanzamento.

La Direzione dei Lavori ha la facoltà di chiedere in corso d'opera, modifiche al programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Appaltatore e precedentemente approvato dalla stessa Direzione dei Lavori.

Art. 14. ORDINE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

Nell'esecuzione dei lavori in conformità del contratto e per tutte le opere e prestazioni che saranno di volta in volta da eseguire,

l'impresa avrà l'obbligo di uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni date per iscritto o verbalmente dalla D.LL.. L'impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione a quanto disposto ed ordinato dalla D.L., sia che riguardi il modo di esecuzione dei lavori, sia che riguardi il rifiuto e la sostituzione dei materiali e delle forniture, salva la facoltà di fare le sue osservazioni e riserve.

Il responsabile del procedimento potrà impartire al direttore dei lavori con disposizione di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissare l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilire, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'Appaltatore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve. Nessuna variante nell'esecuzione dei lavori e nelle forniture sarà ammessa e riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla D.L.

Art. 15. ACCETTAZIONE, QUALITA', IMPIEGO E PROVISTA DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
- c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

In caso di controversia, si procede come segue.

Il direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige, in contraddittorio con l'imprenditore, un processo di verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In

mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo di verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, l'Ente Committente può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell'Ente Committente in sede di collaudo. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

La direzione dei lavori può disporre prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuta alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Ente Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo come segue sotto.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o

proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzario di riferimento;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dall'Ente Committente su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente Committente può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale d'Appalto DM 145/2000.

Art. 16. CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA GESTIONE DEL CANTIERE

L'Appaltatore si impegna al rispetto dei criteri ambientali minimi per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione come previsto dall'Allegato 1 del D.M. 24 dicembre 2015 *“Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione*”

In particolare l'Appaltatore si impegnerà all'utilizzo di materiali con le caratteristiche di cui al paragrafo 2.4.1 e 2.4.2 dello stesso allegato 1.

Per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato); gli impatti sul clima non minimizzabili (con mezzi ibridi; elettrici a metano o a GPL) che derivano dalle emissioni dei gas clima- alteranti dovute a mezzi di trasporto e mezzi di cantiere saranno compensati con lo sviluppo di progetti CDM (Clean Development Mechanism) e/o JI (Joint Implementation), ovvero eventuale partecipazione a un carbon fund.

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversità, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, ecc., sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:

- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondità di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;
- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;
- eventuali aree di deposito provvisorie di rifiuti non inerti devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere deputate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

Dovranno inoltre essere attuate dall'Appaltatore

- le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico culturali presenti nell'area del cantiere;
- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibite a stoccaggio temporaneo, ecc..) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di

scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);

- le misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per acqua calda, ecc.);
- le misure previste finalizzate all'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento armato e di disamo ecc., e l'eventuale installazione di schermature / coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati. le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
- le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- le misure per garantire la protezione de suolo e del sottosuolo anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
- le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
- le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Il personale impiegato nel cantiere, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti con particolare riguardo al sistema di gestione ambientale, gestione delle acque, gestione dei rifiuti.

Art. 17. ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla Direzione dei Lavori non pregiudica i diritti che l'Ente Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l'opera e le sue parti.

Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l'Appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del

presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla Direzione dei Lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Art. 18. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi. Tali varianti potranno comunque essere ammesse nel rispetto delle condizioni e quando ricorrono i motivi di cui al secondo comma dell'art. 149 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Non saranno considerati varianti ai sensi del comma 1 dell'art. 149 dello stesso D.lgs. 50/2016 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati se rinvenuti, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione dell'Ente Committente.

Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi e le modalità dell'elenco descrittivo delle voci di prezzo relative alle categorie dei lavori presenti in progetto. In carenza si procederà prioritariamente secondo i prezzi desumibili dal Prezziario Ufficiale della Regione Toscana anno 2016 (provincia di Arezzo) o altro prezziario ufficiale applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore in fase di gara, o in fine se non desumibili da tali documenti, con la formulazione di nuovi prezzi, applicando sugli stessi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore.

Art. 19. REVISIONE PREZZI

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.

Art. 20. ONERI ED OBBLIGHI e RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena responsabilità tecnica delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti dell'Ente Committente, responsabile anche della correttezza dei progetti da esso accettati. Nella esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia di normativa vigente statale e regionale, nel rispetto delle scelte progettuali e delle tipologie esecutive contenute nei progetti consegnatigli.

Oltre agli oneri indicati dal capitolato Generale art. 5, 6 ed agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.

a. Oneri e responsabilità generali

- Nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- Comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- Redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 comma 1

lettera h del D.lgs. 81/2008 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

- Predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e controlli;
- Approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- Disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18, commi 1 lettera u. del D.Lgs. 81/2008, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- Tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;
- Provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;
- Prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- Promuovere ed istituire nel cantiere, oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- Promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
- Promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- Mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (spogliatoio, servizi igienici, ecc.);
- Assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
 - il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- Rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

- Provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza;
- Tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- Fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- Mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e coordinamento;
- Informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
- Organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente Appalto;
- Affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
- Fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

b. Obblighi dell'Appaltatore relativi alla TRACCIBILITA' dei flussi finanziari

- L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
- Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
- L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
- L'Ente Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.
- Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ente Committente, apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che il Comune di Castelfranco Piandiscò, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
- L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

c. Oneri e obblighi relativi all'organizzazione del cantiere:

- **La fornitura di cartelli indicatori di cantiere in numero di 1 e contenenti tutte le informazioni inerenti i lavori in appalto richieste dalle vigenti normative, COMPLETO dei LOGHI E DICITURE DI CUI ALLE INDICAZIONE DEL COMMITTENTE IN BASE ALLE POSSIBILI ADESIONI DI PROTOCOLLI PER LA SICUREZZA, FINANZIAMENTI, ETC. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali resistenti, di aspetto decoroso e mantenuti in ottimo stato sino al collaudo dei lavori, ED ELIMINATI AL TERMINE DEI LAVORI.**
- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie a mantenere la continuità delle comunicazioni, gli scolli, acque e canalizzazioni esistenti.
- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed interrotto svolgimento dei lavori.
- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Tutte le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi

Unione dei comuni del Pratomagno - Provincia di Arezzo

Realizzazione di due strutture di supporto –loc. le Coniolo - Castiglion Fibocchi – Arezzo (AR)

Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali

pubblico o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Dovrà inoltre prevedersi anche un adeguata

illuminazione del cantiere. Sarà onere dell'Impresa l'eventuale calcolo statico e tutte le verifiche che si rendessero necessarie per le opere provvisorie realizzate (ponteggi, ecc.) e presenti in cantiere, anche su richiesta della Direzione lavori o del Coordinatore in materia di sicurezza.

- La vigilanza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'amministrazione o di altre ditte), nonché delle opere eseguite in corso di esecuzione, con personale qualificato allo scopo. Tale vigilanza si intende estesa anche in periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione lavori ed il collaudo.
- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. La pulizia e la spazzatura delle strade interne e esterne, anche in prossimità del cantiere, da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti.
- La fornitura di locali uso ufficio idoneamente rifiniti per la permanenza e il lavoro d'ufficio della DD. LL. in cantiere. I locali dovranno essere predisposti internamente al cantiere.
- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, spogliatoi, servizi igienico sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio refettorio per gli operai e addetti al cantiere.
- La richiesta e le spese per allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi, acqua, elettricità, gas, telefono, fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le susseguenti spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi per tutta la durata dell'appalto.
- Le occupazioni temporanee per la formazione delle aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso le Amministrazioni e gli Enti competenti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali, indennità, diritti, cauzioni, ecc.
- **Rimane inoltre ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzioni, nonché il risarcimento di eventuali danni.**
- Il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione di ceppaie. E' inoltre onere dell'Appaltatore l'eventuale richiesta preventiva agli uffici ambientali preposti per l'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori.
- L'installazione di cartelli e segnali luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la DD. LL. riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico nelle zone in prossimità del cantiere o coinvolte da esso.
- **Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale e delle aree usate**, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, unto, polvere, ecc..
- **L'onere dell'allontanamento dei materiali** di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell'Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

d. Oneri e obblighi relativi a prove, sondaggi, disegni

- **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettamenti, livellazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo lavori.
- **L'esecuzione di modelli e campionature** di lavori, materiali e forniture che venissero richieste dalla Direzione lavori.
- **L'esecuzione di esperienze ed analisi** come anche verifiche come anche verifiche, saggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
- **L'esecuzione di analisi, verifiche, prove di carico** sulle terre, i materiali, parti di lavori e sulle strutture realizzate e dei saggi comunque richiesti dalla direzione dei lavori e/o dal collaudatore.
- **La conservazione dei campioni fino al collaudo**, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- **La fornitura di fotografie delle opere**, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla DD.LL. e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento in formato digitale.
- **Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture** (travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche (ove necessarie).
- **Le spese di assistenza per i collaudi tecnici** prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- Tutte le spese per le opere di collaudo prescritti dall'Amministrazione e dalla direzione lavori per le strutture e gli impianti, anche relativi ad opere e strutture provvisionali per l'installazione del cantiere, nonché tutte le spese di collaudazione per le indagini, prove, controlli che il collaudatore o i collaudatori riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio. Sono a carico dell'Appaltatore anche le spese per eventuali ripristini.
- L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione all'ultimazione dei lavori e prima del collaudo, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la posizione plano-altimetrica delle opere d'arte sopra richiamate e di quanto ritenuto opportuno rilevare dalla direzione lavori - AS BUILT.
- L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione all'ultimazione dei lavori e prima del collaudo, il rilievo delle impianti meccanici ed elettrici realizzati - AS BUILT.
- Carico trasporto e scarico di materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni ed infortuni. Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto, nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia compresa la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.
- Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione Ente Committente ed il suo personale.
- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, del personale impiegato, distinto per categorie su richiesta

Unione dei comuni del Pratomagno - Provincia di Arezzo

Realizzazione di due strutture di supporto –loc. le Coniolo - Castiglion Fibocchi – Arezzo (AR)

Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali

della Direzione lavori.

- L'accesso e il libero passaggio nel cantiere e nelle opere costruite od in costruzione, nonché l'uso delle aree di pertinenza da parte della Direzione lavori, del personale di assistenza e vigilanza, di personale di altre imprese alla quale siano stati affidati lavori non compresi nell'appalto o ad altre persone che eseguono lavori o sopralluoghi per conto dell'Amministrazione, per tutto il tempo occorrente per i lavori e le forniture secondo le richieste del Committente e della Direzione dei Lavori.
- Le spese di contratto ed accessorie, le spese per le copie del progetto ecc.
- **La richiesta ed assistenza agli Enti gestori dei sottoservizi per la segnalazione dei cavi e tubazioni presenti nell'area interessata dai lavori ed in zone limitrofe, anche esterne al cantiere, PRIMA DELL'INIZIO DEGLI STESSI.**
- L'uso anticipato delle opere costruite che venisse richiesto dalla D.L., senza che per ciò l'Appaltatore abbia diritto a speciali compensi. Essa però potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantita dai possibili danni che potrebbero derivarle, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

e. Ulteriori oneri

- L'osservanza delle norme di polizia stradale.
- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.
- La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi.

f. Scoperte fortuite e ritrovamenti

- L'Appaltatore avrà l'obbligo di uniformarsi ai dispositivi di legge di cui al Codice dei Beni culturali D lgs. n. 42/2004 circa i contenuti di cui alla Sezione I, in particolare si richiamano gli articoli 90, 91.

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale dell'Ente Committente.

Si dichiara infine espressamente, che il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, se non specificato nell'elenco prezzi, ad alcun compenso specifico. I prezzi dei lavori sono comprensivi di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, quindi non spetterà altro compenso all'Appaltatore qualora il prezzo dell'appalto subisca aumenti o diminuzioni ed anche quando l'Amministrazione ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga nel termine contrattuale.

Art. 21. PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato.

Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- le indicazioni contenute nei Piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione;
- tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 22. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall'Appaltatore, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato contrattuali e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 23. FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

- rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del Direttore tecnico dell'Appaltatore;
- utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
- collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
- non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

- informare l'Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative;

Art. 24. DISCIPLINA DEL CANTIERE

Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l'orario di cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall'Appaltatore.

La inosservanza da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l'Appaltatore dalle relative responsabilità.

Art. 25. DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

In materia di subappalto si richiamano integralmente le disposizioni e le procedure di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 dell'art. 35 della Legge 4 agosto 2006 n. 248 e quanto previsto dalle Leggi Regionali per quanto applicabili.

E' comunque vietato il subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dai commi da 1 a 22 dell'art. 105 di cui sopra e inoltre:

- che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.
- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Ente Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Ente Committente l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016;
- che l'affidatario dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, sia in regola relativamente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Nel caso di subappalto, l'Appaltatore dei lavori, resterà comunque ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell'Ente Committente.

Qualora, durante l'esecuzione, l'Ente Committente dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

Per le infrazioni alle condizioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

α) Responsabilità dell'Appaltatore in materia di Subappalto

- L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Ente Committente per l'esecuzione delle opere in oggetto di subappalto, sollevando l'Ente Committente stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori subappaltati.
- Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste per legge.

β) Pagamento dei Subappaltatori

Al sensi del comma 13 art.105 del D.lgs 50-2016 l'Ente Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Art. 26. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Ente Committente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto

garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Ente Committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 27. NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza di quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi delle opere provvisorie allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.

Art. 28. PIANI DI SICUREZZA

a. Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

L'Appaltatore è obbligata ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza predisposti dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messi a disposizione da parte dell'Ente Committente, ai sensi del D.lgs. 81/2008.

L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, le proposte si intendono accolte.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. I maggiori oneri saranno liquidati con le modalità indicate agli articoli seguenti e soggetti alla stessa disciplina prevista per gli oneri della sicurezza.

b. Piano operativo di Sicurezza (POS)

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione:

- 1) P.O.S. inerente la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante i lavori, con l'individuazione delle misure di prevenzione attinenti alle categorie di lavoro previste nell'art. 2 del presente capitolato speciale d'appalto.
- 2) Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- 3) La nomina del medico competente.

Art. 29. OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del D.lgs. 81/2008.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali, e i nominativi dei dipendenti presenti in cantiere.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

I piani di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 92 D. Lgs. 81/2008.

Art. 30. INOSSERVANZA NORME SICUREZZA.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme sulla sicurezza i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati fino a quando il Coordinatore ne attesti l'osservanza.

Il Coordinatore per la sicurezza intimerà all'Appaltatore di mettersi in regola ed, in caso d'ulteriore inosservanza, egli attiverà le misure previste dall'art. 92 del D. Lgs. 81/2008. In caso di inosservanza di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il coordinatore procederà a determinare le somme relative che verranno scomutate e detratte dall'importo ad essa dovuto.

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

D.lgs.81/2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D.lgs.106/2009 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D.P.R. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/Cee, 91/368/Cee e 93/68/Cee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine

Decreto 37/2008 Norme per la sicurezza degli impianti (e relativo regolamento di applicazione art. 2087 c.c. -
Relativo alla tutela delle condizioni di lavoro

UNI 10942/aprile 2001 - Piani di sicurezza-Guida alla compilazione dei piani di sicurezza e coordinamento

Normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPESL, CEI, ecc.

Prescrizioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco

Prescrizioni dell'ASL

Prescrizioni dell'Ispettorato del Lavoro

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.

In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, l'Appaltatore e i Coordinatori per la sicurezza sono tenuti a comunicarlo al Committente e dovranno adeguarvisi immediatamente.

L'eventuale maggiore onere verrà comunque riconosciuto soltanto se la data di emissione della norma risulterà essere posteriore alla data della gara d'appalto. Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se più restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verrà utilizzato dove esplicitamente indicato e, in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane renda necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della più alta qualità delle opere.

Art. 31. MISURE DI SICUREZZA E OBBLIGHI PREVIDENZIALI

Durante l'esecuzione dell'opera, dovranno essere osservate le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. 81/2008. Come

precisato dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e le norme da esso richiamate, che si richiamano integralmente, è obbligo dell'Appaltatore ottemperare agli obblighi previdenziali e assicurativi per come segue:

1. il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto deve essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri;
2. la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile competente per territorio e della Provincia di Arezzo qualora la durata del cantiere superi tre mesi, la documentazione assicurativa ed infortunistica deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna;
3. la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale; Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento richiedendo la presentazione del Documento unico di regolarità contributiva di cui alla Circolare Ministeriale 26 luglio 2005 n. 92;
4. il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato a cura dell'Appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o consorzio, detto obbligo incombe nell'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

ART. 32. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

- A) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi, compresi quelli sulle Casse Edili ed Enti Scuola per l'addestramento professionale applicabili nella località e nei tempi in cui si svolgeranno i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti ed accordi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'impresa fino alla data del collaudo anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.
- B) L'impresa affidataria dovrà dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di tessera di riconoscimento con fotografia; analoga richiesta sarà estesa a tutte le imprese in subappalto o in nolo, con l'indicazione se il personale impiegato è dipendente o lavoratore autonomo nel rispetto di quanto sancito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248; l'impresa sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'osservanza delle disposizioni di cui al punto A) da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa da detta responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione e di ogni altra conseguenza a carico dell'impresa medesima.
- C) L'impresa sarà obbligata all'osservanza di tutte le norme derivanti dalle leggi e decreti vigenti in materia di assistenza e di assicurazione dei lavoratori, nonché delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto, per la tutela morale e materiale dei lavoratori. Non si farà luogo alla emissione di alcun certificato di pagamento qualora vengano riscontrate delle anomalie relativamente alla documentazione della propria regolarità contributiva (DURC). A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 % salvo le

maggiori responsabilità dell'impresa.

- D) Il contraente e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, le disposizioni e gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 integrato dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente Committente

Art. 33. CRITERI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

La manodopera sarà valutata a ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto, alle mezz'ore. Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso mezzi di trasporto, sarà valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei Lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

Art. 34. CONTABILITA' DEI LAVORI

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con l'Appaltatore, e la contabilità delle opere verrà svolta secondo le prescrizioni descritte di seguito.

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'Appaltatore o del tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

L'Appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'Appaltatore o dal tecnico dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono quelli elencati dall'art. 181 del DPR n. 207/2010 (non abrogato).

L'Appaltatore dovrà curare la tenuta del Giornale dei Lavori, nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori (condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all'Appaltatore e ad altre Ditte), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori, le annotazioni dell'Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. Il giornale dei lavori sarà compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni oltre alle osservazioni che riterrà utile indicare. Durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti.

Art. 35. VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l'appalto.

Art. 36. FORMA DELL'APPALTO

Le opere verranno contabilizzate a corpo e misura, per le quantità effettivamente eseguite, e la contabilità verrà effettuata sulla base di quote percentuali dell'opera autonomamente stimate dal direttore dei lavori e sulla base delle misure rilevate. Le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Il corrispettivo non potrà subire variazioni, perché a fronte di esso l'Appaltatore ha assunto l'obbligo di eseguire l'opera come risultante dal progetto a prescindere dalle effettive quantità occorrenti a realizzarla.

Solo le opere per le quali verrà esplicitamente richiesta l'esecuzione in economia saranno contabilizzate e liquidate, nella loro effettiva entità risultante dalle bollette di economia, in base ai prezzi unitari previsti nell'allegato elenco dei prezzi unitari.

Art. 37. LAVORI IN ECONOMIA

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e verranno rimborsati sulla base dell'elenco prezzi allegato al contratto.

La liquidazione dei lavori in economia ed a misura è condizionata alla presentazione di appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori, con l'indicazione delle lavorazioni eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità stipulate per il contratto principale.

Art. 38. NUOVI PREZZI

Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi e le modalità dell'elenco descrittivo delle voci di prezzo relative alle categorie dei lavori. In carenza si procederà prioritariamente secondo i prezzi desumibili dal **Preziari ufficiali o del Capitolato utilizzati per il Progetto**, applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore in fase di gara, o in fine se non desumibili da tali documenti, con la formulazione di nuovi prezzi, applicando sugli stessi un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore.

Art. 39. INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'Appaltatore dichiara di aver approvvigionato all'atto dell'inizio dei lavori i materiali necessari per l'esecuzione dei lavori affidatigli e di aver tenuto conto nella formulazione dei prezzi contrattuali delle variazioni del costo della mano d'opera prevedibili nel periodo di durata dei lavori; tutti i prezzi si intendono pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. Tuttavia, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10%.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente alle rilevazioni ministeriali e nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori.

Le compensazioni si cui sopra possono essere applicate nel limite delle risorse a disposizione del Committente ed in particolare

relative alle somme appositamente accantonate per imprevisti in misura non inferiore all'1% del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati nei limiti della residua spesa autorizzata.

Art. 40. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 è prevista la anticipazione del prezzo. Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 41. TERMINI PER I PAGAMENTI IN ACCONTO

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a € 50.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati rispettivamente dagli articoli 188 e 194 del D.P.R. 207/2010.

La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione come sopra:

- al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato;
- incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza;
- al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
- al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni come detto sopra, il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura; il RUP emette, ai sensi dell'articolo 195 del D.P.R. 207/2010, il conseguente certificato di pagamento che deve richiamare lo stato di avanzamento dei lavori con la relativa data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del codice dei contratti. La compensazione dell'anticipazione viene eseguita progressivamente per i primi quattro stati di avanzamento nella seguente misura:

- 1 ° stato di avanzamento pari al 8% dell'importo
- 2 ° stato di avanzamento pari al 6% dell'importo
- 3 ° stato di avanzamento pari al 4% dell'importo

- 4 ° stato di avanzamento pari al 2% dell'importo

L'Ente Committente provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, l'Ente Committente dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010.

In deroga a quanto detto sopra, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 0,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del presente articolo. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 42. CONTO FINALE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 200 del DPR n. 207/2010 il conto finale dei lavori, redatto entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo e alle condizioni di cui sotto.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 41, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente Committente entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 43. PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI, RISERVE DELL'APPALTATORE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

Il Committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle

prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico dell'Appaltatore.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Appaltatore potrà formulare riserva nei termini previsti dall'art. 190 e 191 del DPR n. 207/2010.

Art. 44. ULTIMAZIONE DEI LAVORI, CONSEGNA DELLE OPERE, COLLAUDO

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera) nomina il Collaudatore con competenze e qualifiche professionali di legge.

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi.

Il collaudo comprende inoltre tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Il collaudo definitivo sarà effettuato non oltre 6 (sei) mesi dalla data del verbale di verifica provvisoria e di ultimazione dei lavori; in caso di mancato inizio del collaudo nel detto termine, l'opera si intende definitivamente accettata.

Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalità prescritte.

Il Collaudatore, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria

per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore. Della visita di collaudo è redatto il processo di verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati. Il processo di verbale oltre che dal collaudatore e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.

Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.

Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in merito al Collegio Arbitrale.

Competono all'Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero imputabili all'Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

L'Amministrazione Ente Committente si riserva la presa in consegna anticipata ai sensi dell'art. 230 del DPR n. 207/2010 (non abrogato).

Art. 45. COLLAUDO STATICO

Non è previsto per l'appalto in oggetto.

Art. 46. ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

Avvenuta l'ultimazione dei lavori (di alcune parti o del suo complesso) il Committente si riserva ai sensi dell'art. 230 del DPR n. 207/2010 (non abrogato) di poter prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.

La presa in consegna anticipata delle opere è soggetta alle seguenti condizioni:

- a. sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b. sia stato richiesto il certificato di agibilità;
- c. siano stati effettuati i necessari allacciamenti impiantistici;
- d. siano state effettuate le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;
- e. sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato.

La verifica di quanto sopra è compito del Collaudatore che redige a tal fine opportuno verbale, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Committente stesso.

In caso di anticipata consegna delle opere il Committente si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Art. 47. MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere costruite, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il tempo corrente tra la esecuzione ed il collaudo, e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. n° 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove, però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla D.LL. con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Le occorrenti riparazioni delle opere dovranno essere eseguite a perfetta opera d'arte e secondo le norme contrattuali.

All'atto del collaudo le opere realizzate dovranno apparire in stato di ottima conservazione.

Art. 48. PROVE VERIFICHE E COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

L'amministrazione potrà disporre prove e verifiche necessarie ad accertare la rispondenza dei vari elementi costruttivi e tecnologici ai requisiti tecnici prescritti, eseguite dalla DD. LL. con l'assistenza di tecnici specialistici di fiducia della stessa. L'Amministrazione Ente Committente potrà nominare uno o più collaudatori in corso d'opera al fine di eseguire i collaudi tecnici specialistici, quali: impianto elettrico, impianto termo-meccanico, opere strutturali, opere di urbanizzazione, altri impianti o opere costruite.

Tutte le prove in corso d'opera, di qualsiasi natura, in cantiere e in laboratorio, sono a carico dell'impresa compreso le relative certificazioni richieste dal Direttore dei Lavori.

Art. 49. DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIA

Se nel corso di **dieci anni** dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto, che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, l'insufficiente o il distorto funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco è da considerare non esaustivo:

- a) dispositivi contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad esempio l'impermeabilizzazione delle coperture, dei muri maestri e dei muri contro terra, dei pavimenti e dei tramezzi dei vani scantinati, dei giunti tecnici e di dilatazione tra fabbricati contigui;
- b) dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio colonne di scarico dei servizi igienici e delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i dispositivi di ancoraggio dei vari componenti, le fosse settiche della fognatura;
- c) dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per favorirne l'eliminazione, come ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle pareti fredde o di parti di esse;
- d) le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze di vita degli utenti cui è destinato l'immobile;
- e) le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal sottofondo, anche parziali e localizzati;
- f) le murature ed i solai, composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero distacchi, rigonfiamenti o sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi genere in esse contenuti o infissi;

- g) i rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che presentassero pericolo di caduta o rigonfiamenti;
- h) le parti di impianti idrici e di riscaldamento sottotraccia e non in vista, se realizzate con elementi non rimovibili senza interventi murari, che presentassero perdite o trasudamenti per condensa.

Art. 50. GARANZIE

L'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato il collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ed entro i novanta giorni successivi, una fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo. La somma assicurata è data dall'ammontare della rata a saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. L'Ente Committente non procede al pagamento della rata di saldo finché l'Appaltatore non trasmette la polizza assicurativa. La mancata produzione sospende il termine di cui all'art. 235 comma 2 del DPR n. 207/2010 (non abrogato). A seguito dell'atto formale di approvazione del collaudo o, comunque decorsi due anni dalla emissione del collaudo provvisorio l'Ente Committente procede allo svincolo della fidejussione. Per tutti materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori a due anni, queste verranno trasferite all'Ente Committente.

L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio.

Per i lavori il cui importo superi gli importi stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici, l'Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 51. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei Contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti;
- con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
- l'Appaltatore o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, del codice dei contratti;

- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice.

Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Lo stesso formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l'Ente Committente su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Nei casi sopra, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove l'Ente Committente non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, prevista dall'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti.

Il contratto è altresì risolto qualora si verificano le condizioni mancate rispetto dei termini e in caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti del presente Capitolato o per nullità assoluta del contratto perché assenti le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010.

Sono causa di risoluzione:

- il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
- le azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il responsabile unico del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente Capitolato. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dall'Ente Committente l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Ente

Committente; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Ente Committente provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'Ente Committente, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del codice dei contratti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'articolo 109 del codice dei contratti, l'Ente Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Ente Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'Ente Committente sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

L'Ente Committente può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'Ente Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

La risoluzione del contratto può avvenire per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto al termine dell'art. 1453 del C.C.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore l'Ente Committente avrà diritto al risarcimento del danno.

Art. 52. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, fatte salvo quanto previsto e disciplinato all'art. 106 del Decreto Legislativo 50/2016, a pena di nullità della cessione stessa.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 è ammessa la cessione dei crediti. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

Art. 53. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 205 D. Lgs. 50/2016, sono deferite al giudice ordinario, art. 34 comma 1 D.M. 145/2000. Ai sensi dell'art. 20 c.p.c., la competenza è attribuita al giudice del foro di Arezzo. E' escluso l'arbitrato.